



Martedì 07/05/2024

In vigore la legge di conversione del Decreto PNRR: le misure in materia di lavoro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile la legge di conversione, con modificazioni, del DL n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le disposizioni in materia di lavoro, in sede di conversione sono state inserite le seguenti modifiche:

- in materia di trattamento del personale impiegato nell'€ appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l'€ obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi¹ rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'€ attivit  oggetto dell'€ appalto e del subappalto;
- in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'€ ambito dei cantieri edili,   previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attivit  individuati con apposito decreto del ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi¹ rappresentative. Restano esclusi dall'€ obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell'€ attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l'€ INL) individuer  le modalit  di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l'€ adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'€ individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonch  le modalit  di recupero dei crediti decurtati. La patente avr  un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sar  consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell'€ attivit  oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente   decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'€ allegato della legge;
- aumentata al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
- sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

<https://www.lavoro.gov.it>